

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2013 — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów

(Causa C-500/13)

(2013/C 367/39)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Gmina Międzyzdroje

Convenuto: Minister Finansów

Questione pregiudiziale

Se, alla luce degli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ (GU 2006, L 347, come modificata) nonché del principio di neutralità, siano ammissibili disposizioni del diritto nazionale come l'articolo 91, paragrafi 7 e 7 bis, della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054, come modificata), le quali implicano che, in caso di cambio di destinazione d'uso di un bene di investimento da operazioni che non danno diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte ad operazioni che consentono [Or. 2] di beneficiare di tale diritto, non sia ammissibile una rettifica una tantum ma occorra ripartirla nel corso dei 5 anni successivi, e nel caso di beni immobili, nel corso dei 10 anni a decorrere dall'anno in cui i beni di investimento vengono concessi in usufrutto.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 settembre 2013 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-512/13)

(2013/C 367/40)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si configuri una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori — che devono essere giustificati — qualora la disciplina legale di uno Stato membro consenta un rimborso in esenzione d'imposta per le spese extraterritoriali per i lavoratori transfrontalieri, e al lavoratore, che nel periodo precedente le sue attività in detto Stato membro abitava all'estero, ad una distanza superiore a 150 km dal confine del menzionato Stato membro, possa essere riconosciuta senza ulteriore prova una determinata indennità forfettaria esente da imposta, anche se l'ammontare di detta indennità è superiore alle spese extraterritoriali effettivamente sostenute, mentre per il lavoratore, che nel medesimo periodo abitava ad una distanza inferiore, il livello della citata indennità esente è limitato all'ammontare effettivo dimostrabile delle spese extraterritoriali.
- 2) Nel caso in cui si debba rispondere in senso affermativo alla prima questione, se il relativo regime olandese previsto dall'Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 sia fondato su motivi imperativi di interesse generale.
- 3) Nel caso in cui si debba rispondere in senso affermativo anche alla seconda questione, se il criterio dei 150 km previsto in detto regime vada oltre quanto necessario a raggiungere l'obiettivo da esso perseguito.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 26 settembre 2013 — Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve

(Causa C-514/13)

(2013/C 367/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Ettayebi Bouzalmate

Resistente: Kreisverwaltung Kleve

Questione pregiudiziale

Se dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è